



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 23/04/2022

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2022 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)..

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore 10:30 su convocazione disposta, con adunanza ORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Magnus.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	BALDAZZI ALBERTO	X	
2	RIGHINI DAVIDE	X	
3	MAZZINI ANNAMARIA	X	
4	CANTAGALLI RAFFAELLA	X	
5	DALL'OSSO MARCO	X	
6	MASI DANIELA	X	
7	MASI ELISABETTA	X	
8	SABIONI STEFANO	X	
9	MOROTTI FABIO	X	
10	IERVOLINO MATTEO ELIA LUIGI	X	
11	LINGUERRI GIOVANNI	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

il Sindaco Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MAZZINI ANNAMARIA, MASI DANIELA, IERVOLINO MATTEO ELIA LUIGI

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2022 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 21/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del Decreto NCI 762 del 5.8.2021 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della Dott.ssa Paporozzi Claudia quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n.10 del 29.4.2021 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU);

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

atteso che alla data odierna il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

preso atto inoltre che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, per la trasmissione al MEF, l'inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede che le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avvenga utilizzando il formato elettronico con le specifiche tecniche ivi previste (fra cui essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1 accessibile, sottoscritta dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale in formato PAdES ed essere leggibile mediante software di pubblico dominio);

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, ma che a decorrere dal 1.1.2022, sono esentati;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748: aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;

- Comma 753: aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);

- Comma 754: aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

- Comma 758 lett. d) : ove è prevista l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, esenzione applicabile al presente comune;

- ritenuto di definire le aliquote IMU 2022, come segue:

1) Aliquota **ordinaria** ai fini **IMU** nella misura del **10,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le aree edificabili; nonché **compreso i possessori soggetti passivi** che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, **immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta genitore/figlio e viceversa**. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2) aliquote **agevolate IMU**:

- aliquota **IMU** al **4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione

principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità** ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

- aliquota **del 0,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della legge 27.12.2019, n. 160;

3) **aliquota massima IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, come indicata all'art. 1 comma 748 L. 160/2019;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinano una potenziale entrata stimata a bilancio 2022 pari ad € 417.000,00, per imposta IMU 2022 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.), tenendo in debita considerazione anche dell'andamento del gettito dell'entrata per Imposta IMU 2021;

Visto l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto il decreto ministero dell'interno del 24.12.2021 (G.U. n.309 del 30.12.2021) con cui il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024 viene differito al 31 marzo 2022;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022;

Con la seguente votazione proclamata da

DELIBERA

1. di definire per **l'anno 2022**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:

a) aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **1,06%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le aree edificabili; nonché compreso i possessori soggetti passivi di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che concedono in comodato gratuito a parenti in linea retta genitore/figlio e viceversa a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) aliquota IMU base nella misura del **0,76%** per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (D.p.r. 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

c) aliquota IMU del **0,6%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate dalla legge e dal regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come indicato ai commi 748 e 749 dell'art.1 della legge 160/2019;

e) aliquota **IMU** base al **0,46%** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

f) aliquota pari allo **0%** per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993);

2. di precisare che con riferimento all'applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile stabilita dal comma 747 lett. c) della legge 160/2019, è applicata ai proprietari che concedono **in comodato d'uso gratuito** a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, unità immobiliare ad uso abitativo (escluso cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) a parenti in linea retta di primo grado: genitore/figlio e viceversa, unitamente al requisito della residenza di comodante e comodatario

nello stesso comune e previa registrazione all'Agazia delle entrate del contratto di comodato. Condizione indispensabile del comodante: possedere la sola ed esclusiva unità abitativa concessa in comodato oltre alla propria abitazione principale su tutto il territorio dello Stato italiano. Le suddette condizioni devono essere dichiarate mediante previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, secondo modulistica all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge,

3. di precisare altresì che con riferimento ai proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (**c.d. locazioni a canone concordato**), ai fini dell'ottenimento dell'abbattimento del 25 % dell'importo IMU dovuto, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge (art. 1 comma 760 legge 160/2019), la condizione è che venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

4. di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2022 e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, così come stabilito dall'art.13 comma 15 del DL 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 214/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

5. di riservarsi, qualora venga approvato il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 di disciplina delle aliquote IMU, la verifica di coerenza delle aliquote stesse con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

6. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, con separata votazione che dà il seguente esito:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alberto Baldazzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)